



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Deliberazione di Consiglio Numero **15** del **09/11/2023**

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31/12/2022 - EX D.LGS. N. 175 DEL 19/08/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017 N. 100 - APPROVAZIONE

L'anno Duemilaventitrè, Addì Nove, del mese di Novembre, alle ore 19.14, presso la Sede istituzionale dell'Ente, sala "Ottorino Goretti" previa convocazione fatta con l'osservanza delle vigenti leggi e dello Statuto, si è riunito il Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.

All'appello risultano:

| | | Presente | Assente |
|---------------------|-------------|----------|---------|
| Polcri Alessandro | Consigliere | P | |
| Giorni Roberta | Consigliere | P | |
| Croci Barbara | Consigliere | | A |
| Santucci Alberto | Consigliere | | A |
| Orcese Emanuele | Consigliere | | A |
| Brogialdi Marida | Consigliere | P | |
| Donnini Valentina | Consigliere | P | |
| Dinelli Ginevra | Consigliere | P | |
| Romanelli Alfredo | Consigliere | P | |
| Valocchia Elisa | Consigliere | P | |
| Minozzi Lorenzo | Consigliere | P | |
| Innocenti Fabrizio | Consigliere | P | |
| Foni Michele | Consigliere | | A |
| Pincardini Giuseppe | Consigliere | P | |
| Polcri Filippo | Consigliere | P | |
| Chieli Laura | Consigliere | P | |
| Dori Franco | Consigliere | P | |
| Fabbretti Davide | Consigliere | | A |
| | | 13 | 5 |

Assiste la Dr.ssa Marina Savini, Segretario incaricato alla redazione del verbale.

Il Sig. Romanelli Alfredo, nella sua veste di Presidente assume la presidenza e, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Proponente: SETTORE 04 FINANZIARIO CONTABILE E DI CONTROLLO

Immediatamente Eseguitabile: si

Riscontro in Bilancio: si

Allegati: si

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Udito l'intervento del Presidente.

IL CONSIGLIO

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresa questa Unione di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Unione doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che con propria deliberazione di Consiglio n. 34 del 22/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 Dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: *” il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”*

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: *“... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

PRESO ATTO di quanto deliberato nella delibera di ricognizione n. 34/2017 ed in particolare: del mantenimento delle partecipate dell'Ente a seguito del subentro all'estinta Comunità Montana in quanto strumenti di valorizzazione del territorio anche sotto il profilo economico;

PRESO ATTO che per quanto riguarda le quote azionarie in possesso della società FIDI TOSCANA s.p.a abbiamo già intrapreso il processo di razionalizzazione nell'anno 2015 mediante inizio dell'iter di cessione della partecipazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 25 del 28/12/2022;

PRESO ATTO che al momento rispetto alla ricognizione effettuata nel 2022 non sono intervenute modificazioni al riguardo rispetto alle partecipate possedute da questa Unione;

VERIFICATO che sono state sottoposte al piano di razionalizzazione in quanto ne sussistono le condizioni le sotto indicate partecipazioni:

| Azione di razionalizzazione | Denominazione società | % Quota di partecipazione | Attività svolta |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nessuna Mantenimento partecipazione | CENTRO SPORTIVO SRL | 2,35 | Organizzazione di eventi e manifestazioni sportive |
| Nessuna Mantenimento partecipazione | CONSORZIO ALPE DELLA LUNA | 19,00 | Sviluppo attività agricola e zootecnica |
| Nessuna Mantenimento partecipazione | CONSORZIO APPENNINO ARETINO GAL | 8,81 | Supporto alle iniziative comunitarie per lo sviluppo rurale |
| Nessuna Mantenimento partecipazione | FIDI TOSCANA | 0,055843 | Agevolare l'accesso al credito a medio termine, sia a tasso ordinario sia a tasso agevolato ed a breve termine |
| Nessuna Mantenimento partecipazione | FONDAZIONE "PIERO DELLA FRANCESCA" | | Ricerca e documentazione, promozione di pubblicazioni, convegni, giornate di studio, esposizioni e materiale didattico sull'opera pittorica di Piero della Francesca |
| Nessuna | CONSORZIO | 50 | Tutelare il territorio dei |

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimento partecipazione | “CAPRESE MICHELANGELO PROPONE” | | comuni consorziati. Divulgazione dei prodotti e dei servizi offerti dai consorziati |
|-----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le motivazioni per il mantenimento delle sotto indicate partecipazioni:

| Denominazione società | Tipo di partecipazione | Attività svolta | % Quota di partecipazione | Motivazioni della scelta |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUOVE ACQUE SPA | Diretta | GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,24988%. | La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 |

VERIFICATO che la società SIL Appennino Aretino è liquidata

CONSIDERATO che l'onere sostenuto per le partecipate nell'anno 2022 è stato pari a € 0,00;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Carlo Leonardi, in ordine alla regolarità contabile e tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del DLgs 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 Tuel 2000;

PRESENTI N. 13 – VOTANTI N. 13

AD UNANIMITA' di voti, legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui l'Unione detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito elencate :

| Azione di razionalizzazione | Denominazione società | % Quota di partecipazione | Attività svolta |
|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nessuna Mantenimento partecipazione | CENTRO SPORTIVO SRL | 2,35 | Organizzazione di eventi e manifestazioni sportive |
| Nessuna Mantenimento partecipazione | CONSORZIO ALPE DELLA LUNA | 19,00 | Sviluppo attività agricola e zootecnica |
| Nessuna Mantenimento partecipazione | CONSORZIO APPENNINO ARETINO GAL | 8,81 | Supporto alle iniziative comunitarie per lo sviluppo rurale |

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

| | | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nessuna Mantenimento partecipazione | FIDI TOSCANA | 0,055843 | Agevolare l'accesso al credito a medio termine, sia a tasso ordinario sia a tasso agevolato ed a breve termine |
| Nessuna Mantenimento partecipazione | FONDAZIONE "PIERO DELLA FRANCESCA" | | Ricerca e documentazione, promozione di pubblicazioni, convegni, giornate di studio, esposizioni e materiale didattico sull'opera pittorica di Piero della Francesca |
| Nessuna Mantenimento partecipazione | CONSORZIO "CAPRESE MICHELANGELO PROPONE" | 50 | Tutelare il territorio dei comuni consorziati. Divulgazione dei prodotti e dei servizi offerti dai consorziati |
| Nessuna Mantenimento partecipazione | NUOVE ACQUE SPA | 0,24988 | Gestione servizio idrico integrato |

che per la società SIL Appennino Aretino è in liquidazione;

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede modifiche e/o rettifiche al precedente piano di razionalizzazione di cui all'Allegato A);
3. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P..

Infine il Consiglio, stante l'urgenza di provvedere, per il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente, con separata votazione di seguito riportata:

PRESENTI N. 13 – VOTANTI N. 13
AD UNANIMITA' di voti, legalmente espressi;

DELIBERA

– Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Ligi Tiziana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO INCARICATO
Dr.ssa Marina Savini

IL PRESIDENTE
Alfredo Romanelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 47, comma 1 della Legge 142/90.

IL SEGRETARIO INCARICATO
Dr.ssa Marina Savini

Sansepolcro, li

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 – comma 4 – D.Lgs.vo 267/2000.

IL SEGRETARIO INCARICATO
Dr.ssa Marina Savini

Sansepolcro, li

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni.

IL SEGRETARIO INCARICATO
Dr.ssa Marina Savini

Sansepolcro, li

| TABELLA A | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCHEMA RICOGNIZIONE PARTECIPATE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA | | | |
| TIPOLOGIA | RAGIONE SOCIALE | % PARTECIPAZIONE | NOTE |
| ENTE | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA | | |
| | CENTRO SPORTIVO SRL | 2,35 | MANTENERE - La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175. |
| | NUOVE ACQUE Spa | 0.24988 % | MANTENERE - La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175. |
| | FIDI TOSCANA Spa | 0,0055843 % | MANTENERE - La società rientra tra quelle indicate nell'Allegato A del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175. |
| SOCIETA' PARTECIPATE | Consorzio "ALPE DELLA LUNA" | 19,00 | MANTENERE - La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175. |
| | Consorzio "APPENNINO ARETINO" Società Consortile a RL | 8,81 % | MANTENERE - La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175. |

| | | | |
|--|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Fondazione "PIERO DELLA FRANCESCA"</p> | | <p>MANTENERE - La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175.</p> |
| | <p>Consorzio "CAPRESE MICHELANGELO PROPONE"</p> | <p>50,00 %</p> | <p>MANTENERE - La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175.</p> |